

COMUNE DI CASALE SUL SILE  
PROVINCIA DI TREVISO  
REGIONE VENETO

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA  
PROTEZIONE CIVILE

Approvato con delibera Consiglio comunale numero:  
52 del 28.09.2004

Casale sul Sile, *17 settembre 2004*

# INDICE

art. 1	Oggetto del regolamento	pag. 3
art. 2	Scopo del presente regolamento	pag. 3
art. 3	Comitato Comunale di Protezione Civile	pag. 3
art. 4	Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile	pag. 3
art. 5	Convocazione del Comitato Comunale di protezione Civile	pag. 3
art. 6	Costituzione dell'Ufficio Comunale di supporto di Protezione Civile	pag. 4
art. 7	Compiti dell'ufficio Comunale di supporto di Protezione Civile	pag. 4
art. 8	Sala Operativa	pag. 4
art. 9	Modalità di intervento	pag. 4
art. 10	Volontariato	pag. 4
art. 11	Associazione Volontari di Protezione Civile	pag. 4
art. 12	Esercitazioni	pag. 4
art. 13	Censimento delle risorse	pag. 5
art. 14	Eventi calamitosi .Elencazione esemplificativa-	pag. 5
art. 15	Eventi calamitosi –Adempimenti-	pag. 5
art. 16	Inventario e custodia dei materiali	pag. 5
art. 17	Pubblicità del regolamento	pag. 5
art. 18	Notificazione del regolamento	pag. 5
art. 19	Leggi ed atti regolamentari	pag. 5
art. 20	Entrata in vigore del presente regolamento	pag. 5

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento.**

Con il presente Regolamento viene disciplinata la costituzione e l'organizzazione di una struttura comunale permanente di Protezione Civile formata da:

- a. un "*Comitato Comunale per la Protezione Civile*";
- b. un "*ufficio comunale di supporto di protezione civile*";

### **Art. 2- Scopo del presente regolamento.**

Lo scopo del presente regolamento è quello di realizzare e disciplinare la gestione di una struttura operativa permanente volta ad un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di episodi calamitosi, di tutte le risorse umane e materiali disponibili.

### **Art. 3 - Comitato Comunale di Protezione Civile.**

E' costituito, presso il comune di Casale sul Sile, il Comitato Comunale di Protezione Civile che, strutturato in forma collegiale, si compone come segue:

- Sindaco del Comune di Casale sul Sile,
- Assessore alla Protezione Civile,
- Assessore alle Politiche Sociali,
- Responsabile dell'area tecnica, o suo delegato;
- Rappresentante Distretto Socio-Sanitario;
- Responsabile del Comando di Polizia Municipale o suo delegato;
- Rappresentante Associazione Volontari di Protezione Civile;

e si avvale delle competenze dei Comandi dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco presenti nel territorio.

### **Art. 4 - Compiti del Comitato Comunale di Protezione Civile.**

Il Comitato Comunale di Protezione Civile, costituito come al precedente art.3, nel rispetto delle norme vigenti nel tempo ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto quale organo provinciale di Protezione Civile:

- a. coordina il puntuale rispetto di tutte le norme del presente regolamento nonché all'acquisizione dei dati per la formazione di tutti i programmi ed i piani di protezione civile;
- b. coordina la formazione degli elenchi delle risorse disponibili nonché al loro aggiornamento, sovrintende altresì alla redazione del piano comunale di protezione civile (p.c.c.);
- c. assicura in via permanente, e comunque almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio;
- d. esprime parere non vincolante:
  - sulla organizzazione di eventuali posti fissi di osservazione;
  - su tutti gli acquisti e forniture per la concreta organizzazione di qualsiasi servizio di Protezione Civile;
- e. sovrintende alle eventuali operazioni di addestramento ed esercitazione di Protezione Civile del Comune di Casale sul Sile;
- f. nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini la formazione di una moderna coscienza di protezione civile. A tale scopo, d'intesa con le Autorità e altri organismi, promuove corsi integrativi nelle scuole e comunità di ogni ordine e grado volti a fornire le notizie, le esperienze, le tecniche ecc., necessarie a tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente da danni provenienti dalla natura o dagli errori e incuria degli uomini;
- g. collabora con il Sindaco nelle iniziative di allerta della popolazione.

### **Art.5 - Convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile.**

Il Comitato Comunale di Protezione Civile è convocato dal Sindaco presidente, o suo delegato:

1. in via ordinaria, almeno una volta l'anno, con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno;
2. in via straordinaria ed urgente senza formalità alcuna;
3. al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale, il Comitato si deve intendere automaticamente convocato in seduta permanente.

Le riunioni saranno tenute presso l'Ufficio LL.PP. , in via Vittorio Veneto 23, o in altro ufficio della sede comunale che sarà indicato negli avvisi di convocazione.

Il numero legale richiesto, nelle convocazione ordinaria, per il corretto svolgimento delle riunioni è nella misura della metà più uno dei suoi componenti.

#### **Art. 6 -Costituzione dell'ufficio comunale di supporto di protezione civile**

Presso il Servizio LL.PP. del Comune, è costituito l' "UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE" al quale fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonché di tutti quelli che saranno richiesti in applicazione delle norme emanate dagli organismi preposti del Governo centrale, dal Prefetto e dagli Organi Regionali e Provinciali di protezione civile.

Tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire all' Ufficio di Protezione Civile i dati e la collaborazione richiesti con precedenza sugli altri adempimenti.

#### **Art.7 - Compiti dell'ufficio comunale di supporto di protezione civile**

L'ufficio comunale di supporto di protezione civile dovrà assicurare:

- gli adempimenti necessari per l'esatta applicazione di tutte le norme vigenti in relazione alle direttive del Sindaco quale organo di Protezione Civile;
- l'aggiornamento tempestivo di tutti gli atti costituenti il piano comunale di protezione civile, compresi gli indirizzi di quanti fanno parte delle unità assistenziali di emergenza.

In tutti i casi di emergenza il capo ufficio dovrà assicurare:

- a. la permanente apertura dell'Ufficio, anche mediante turni, nonché reperibilità;
- b. tutta l'attività amministrativa necessaria.

#### **Art. 8 - Sala operativa**

Quale sala operativa permanente viene individuata la sala dell'ufficio LL.PP, in via Vittorio Veneto 23. Detta sala sarà attrezzata mediante:

- carte topografiche e toponomastiche dei territori: comunale, provinciale e regionale con riportate tutte le notizie utili per interventi di soccorso;
- antenna attivata per il collegamento diretto con la sala operativa della Prefettura, non appena attivato tale servizio;
- copia del piano di protezione civile, non appena tale documento avrà ottenuto le approvazioni di rito da parte del consiglio comunale;

il tutto finalizzato all'organizzazione e alla funzionalità del Centro Operativo Comunale.

Sarà cura del Sindaco prendere accordi per un collegamento alternativo della sala operativa sia con i Comuni limitrofi che con le televisioni locali ed i radioamatori.

#### **Art. 9 - Modalità di intervento**

In caso di intervento, si procederà come segue:

- A. PER L'ORDINE PUBBLICO, sotto la direzione dell'autorità locale di P.S., si provvederà a:
  - garantire l'ordine pubblico;
  - prevenire e reprimere fenomeni di sciacallaggio, speculazioni ecc. -
- B. PER L'EMERGENZA SANITARIA, sotto la direzione di un sanitario designato dalla competente U.S.L., si assicureranno i primi interventi sanitari con particolare riguardo al controllo dell'approvvigionamento idrico e delle derrate alimentari.
- C. PER L' EMERGENZA ASSISTENZIALE, sotto la direzione dell'Ufficio comunale Assistenza;
- D. PER L'EMERGENZA TECNICA ED ECOLOGICA, sotto la direzione del Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, si provvederà a coordinare gli eventuali interventi della pubblica o privata incolumità.
- E. PER LA CIRCOLAZIONE ED IL TRAFFICO, sotto la direzione del Capo Ufficio della Polizia Municipale, sarà controllata e presidiata la viabilità comunale.

#### **Art. 10 – Volontariato.**

Le unità comunali permanenti di emergenza previste dall'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225, saranno integrate nelle attività dall'Associazione "Volontari di Protezione Civile" regolarmente costituita nel Comune di Casale, sulla scorta della convenzione sottoscritta dall'amministrazione comunale.

#### **Art. 11 - Associazione Volontari di Protezione Civile**

Il rapporto tra l' Amministrazione Comunale e l' Associazione Volontari di Protezione Civile del Comune di Casale sul Sile è regolamentato da apposita Convenzione.

#### **Art. 12 - Esercitazioni**

Al fine di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili così come individuate negli articoli precedenti, sarà cura del Sindaco prendere tutte le iniziative utili per inserire tutta la struttura comunale e di volontariato nelle esercitazioni programmate dagli organi regionali e provinciali della Protezione Civile. Per lo scopo, potranno essere intraprese iniziative di concerto con i Sindaci dei comuni limitrofi.

#### **Art. 13 - Censimento delle risorse.**

L'Ufficio di protezione civile di cui al precedente art. 6 darà corso al censimento delle risorse disponibili e proporrà acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per la gestione dei primi interventi di emergenza. Del detto materiale di rilevazione prenderà cognizione il Comitato Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art.3.

#### **Art. 14 - Eventi calamitosi - Elencazione esemplificativa .**

Anche ai fini della organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente art.12, vengono elencati i rischi più gravi cui può essere esposto il territorio comunale:

- terremoti;
- alluvioni;
- incendio - esplosioni - conflagrazioni;
- nubifragi e trombe d'aria;
- grandi nevicate e gelate;
- disastri aerei;
- nubi tossiche;
- inquinamento;
- radio-attività ambientale;
- incidenti stradali di rilevante gravità e/o con rischio di inquinamento.

#### **Art. 15 - Eventi calamitosi – Adempimenti.**

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e ai beni e che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari, il Sindaco, quale organo locale di protezione civile, oltre a provvedere, con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati dandone subito notizia al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale, così come previsto dall'art. 15 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e ad azionare l'appropriato sistema d'allarme:

1. Dispone la immediata convocazione del Comitato Comunale di Protezione Civile di cui al precedente art.3;
2. Provvede alla pronta mobilitazione delle unità di emergenza di cui al precedente art.9;
3. Informa il presidente dell'A.S.L. per gli eventuali interventi di sua competenza;
4. Dispone:
  - a. l'attivazione della sala operativa di cui al precedente art.8;
  - b. l'approntamento della eventuale segnaletica direzionale.

#### **Art.16 - Inventario e custodia dei materiali.**

Tutti i materiali ed i mezzi in dotazione del servizio comunale di protezione civile di proprietà comunale dovranno essere inventariati a norma di legge, assunti in consegna dal personale assegnato al detto servizio che avrà cura della sua manutenzione, assicurandone la piena efficienza.

#### **Art.17 - Pubblicità del regolamento.**

Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso la sala operativa di cui al precedente art.8.

#### **Art.18 - Notificazione del regolamento.**

Copia del presente regolamento sarà notificata al Sig. Presidente della Giunta Regionale ed al Sig. Prefetto della Provincia, quali Organi di Protezione Civile, ed al Presidente dell'Amministrazione Provinciale.

#### **Art. 19 - Leggi ed atti regolamentari.**

Per quanto non è espressamente previsto nel presente regolamento saranno osservate: le norme in materia di protezione civile, il piano provinciale di protezione civile nonché le direttive che saranno emanate dal Comitato Regionale di Protezione Civile e dal Prefetto.

#### **Art.20 - Entrata in vigore del presente regolamento.**

Il presente Regolamento entra in vigore, a norma dell'articolo 124 del decreto legislativo 267/2000, dopo 15 giorni la sua pubblicazione all'Albo Pretorio.